



## Tribunale di Larino

tel. 0874/821232-

amministrativo.tribunale.larino@giustizia.it

— o o —

Ufficio di Presidenza

Prot. N. 386

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna  
Largo Luigi Daga n. 2  
00164 Roma

Alla Procura della Repubblica SEDE

Alla Cancelleria Penale del Tribunale  
Sede

Alla Cancelleria Penale  
Ufficio del Giudice di Pace di Larino e Termoli

All'UEPE di Campobasso

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino

Oggetto: trasmissione Convenzione stipulata il Comune di Montenero di Palata per Lavori di Pubblica Utilità.

Si trasmette, in allegato la Convenzione in oggetto, per opportuna conoscenza.

Larino, li 19-2-2019

Il Direttore Amministrativo  
dot.ssa Anna Lupo





TRIBUNALE DI LARINO

Prot. 384-19

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
(art.2 D.M. 26 marzo 2001)**

**Premesso**

che l'art.186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis DPR 309/90 così modificato dal D.L. 30-12-2005 n. 272 convertito con legge 21-2-2006 n.49, il giudice di Pace ed il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Michele Russo Presidente del Tribunale di LARINO giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del responsabile del Servizio Affari Generali dott. Piero Giorgetta, Segretario Comunale, giusta delibera della Giunta Comunale di Palata n.3 del 24-01-2019, esecutivo ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che n.2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni : Lavori tecnico manutentivi dei beni comunali (indicare le attività individuate tra quelle dell'art. 1 del DM 26-3-2001)

#### Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità,

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :  
il Referente è il collaboratore Tecnico manutentivo Sig. Galante Orazio-

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.


In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'F. Galante'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'A. Galante'. To the right of these signatures is a circular stamp, which is partially obscured and difficult to read, but it likely contains official information related to the document's execution.

terzi .

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa, da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.



#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data della stipula, e si considererà tacitamente rinnovata se non interverranno disdette da una delle parti interessate almeno trenta giorni prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Larino, li 19-02-2019

COMUNE DI PALATA  
Il Responsabile del Servizio  
(dott. Piero Antonio Giorgetta)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Il Presidente del Tribunale  
(dott. Michele Russo)

